



UHY Associati s.t.p.r.l.
Società tra Professionisti

NOTIZIARIO

N. 2/2020

Questo notiziario contiene alcune delle principali novità in campo fiscale e lavoro che possono essere di interesse per le aziende, ed è predisposto da UHY Associati S.t.p.r.l. e diffuso periodicamente nell'ambito della propria organizzazione. Il nostro personale è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Se non desiderate continuare a ricevere le nostre newsletter vi preghiamo di mandare un'email a milano.associati@uhyitaly.com indicando nell'oggetto "cancellami".

Pur essendo stata posta la massima cura nel predisporre le notizie che precedono, anche considerando la necessità di fornire notizie il più possibile sintetiche e tempestive, qualora le stesse debbano essere utilizzate per decisioni aziendali o, comunque, in occasione dell'applicazione delle relative norme di legge, Vi invitiamo a contattarci per un esame più approfondito di ogni specifico argomento.

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Accertamento induttivo e lavoro "nero"</p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 26.11.2019, n. 30792</i></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla presunzione della presenza di lavoratori "in nero" desunta dalla sottoscrizione di bolle di consegna da parte di soggetti non indicati nel libro matricola e dalla non congruità del personale dichiarato rispetto alle prestazioni rese.</p>
<p>Tax free shopping e soglia acquisti</p> <p><i>Principio di diritto Agenzia Entrate 2.12.2019, n. 25</i></p>	<p>I turisti extraUE "privati" possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto ad ottenere il rimborso dell'IVA, a condizione, tra l'altro, che l'acquisto sia di ammontare superiore a € 154,94 (IVA inclusa).</p> <p>Nel caso in cui il valore dei singoli beni acquistati è inferiore a tale soglia, è possibile considerare il valore complessivo dei beni acquistati soltanto se i beni sono ceduti dal medesimo rivenditore.</p>
<p>Proroga detrazione IVA auto</p> <p><i>Decisione Consiglio UE 5.12.2019, n. 2019/2138</i></p>	<p>È stata pubblicata sulla G.U. dell'UE 13.12.2019, L 324 la Decisione del Consiglio UE che autorizza l'Italia a limitare fino al 2022 la detrazione dell'IVA al 40% relativamente alle auto aziendali.</p>
<p>Movimentazioni bancarie sospette</p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 11.12.2019, n. 32427</i></p>	<p>È legittimo l'accertamento dei presunti compensi "in nero" in capo ad un lavoratore autonomo (nel caso di specie, avvocato) che opera con delega sul c/c del coniuge nel quale sono presenti operazioni sospette e ingiustificate.</p>
<p>Sanzioni fattura elettronica omessa</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.12.2019, n. 528</i></p>	<p>L'omessa emissione (invio SdI) della fattura elettronica entro 12 giorni dall'operazione costituisce una violazione formale, soggetta alla sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000 ancorché la relativa imposta sia confluita nella liquidazione IVA di riferimento e, pertanto, non abbia "inciso sulla corretta liquidazione del tributo".</p>
<p>Proroga adesione servizio consultazione fatture elettroniche</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 17.12.2019</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che differisce dal 20.12.2019 al 29.2.2020 il termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche al fine di poter continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia comprese quelle emesse / ricevute dall'1.1.2019.</p>

ULTIME NOVITÀ PAYROLL

<p>Pubblicata la Legge di Bilancio 2020: le novità dal 1° gennaio 2020</p> <p><i>Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (S.O. n. 45 alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019)</i></p>	<p>È stata pubblicata la Legge contenente <i>“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”</i>, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Tra le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incentivi per l’assunzione con contratto di apprendistato duale; • riordino degli incentivi alle assunzioni; • bonus occupazionale per le giovani eccellenze; • esclusioni dal contributo addizionale NASpI; • credito d’imposta per le spese di formazione; • congedo obbligatorio del padre lavoratore; • fringe benefit veicoli aziendali; • buoni pasto mensili aziendali; • regime forfettario.
<p>Convertito in legge il “Decreto Fiscale”: novità per i datori di lavoro</p> <p><i>Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)</i></p>	<p>La Legge di conversione del “Decreto Fiscale”, in vigore dal 25 dicembre 2019, contiene alcune disposizioni di rilevante interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, tra le quali si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contrasto alle indebite compensazioni tramite Mod. F24; • ritenute e compensazioni in appalti e subappalti; • nuovi limiti all’utilizzo del contante; • credito d’imposta in caso di pagamenti elettronici; • modifiche al regime sanzionatorio per reati fiscali.
<p>Nuovi obblighi per gli appalti dal 2020: dubbi e criticità da risolvere</p> <p><i>Risoluzioni Agenzia delle Entrate nn. 108 e 109 del 23 e 24 dicembre 2019</i></p>	<p>Il “Decreto Fiscale”, come convertito in legge, ha stabilito in caso di appalto/affidamento e subappalto, per committente e impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati dovute dall’impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto/affidamento.</p> <p>Le disposizioni relative ai nuovi obblighi, in vigore dal 1° gennaio 2020, hanno determinato numerosi dubbi e criticità in fase di analisi attuativa e per la cui risoluzione risulta necessario un tempestivo intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria.</p>

COMMENTI

FINANZIARIA 2020

È stata approvata definitivamente la “*Legge di bilancio 2020*”, c.d. Finanziaria 2020, contenente alcune interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato **anche per il 2020** il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del **22%** (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

DEDUCIBILITÀ IMU

È confermato che **per il 2019** l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella **misura del 50%** a favore di imprese / lavoratori autonomi. In sede di approvazione è previsto che quanto sopra è applicabile anche all’IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all’IMIS (vigente in Provincia di Trento).

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È confermata la **riduzione** dal 15% **al 10%** dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 **al 31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della **detrazione del 65% - 50%**.

Il riconoscimento della detrazione per le **spese sostenute nel 2020** è prorogato anche per gli **interventi di acquisto e posa in opera di**:

- **schermature solari** (art. 14, comma 2, lett. b);
- **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli **interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali** nonché per quelli **finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica** il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 **al 31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per poter fruire della **detrazione del 50%**, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.

Si rammenta che per gli **interventi di adozione di misure antisismiche** di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis **su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3**, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 **prevede già** il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “**sisma**”).

bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”

Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato **anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”**. In particolare, la **detrazione IRPEF del 50%** sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che **nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’**arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati** a decorrere **dall’1.1.2019**.

PROROGA “SPORT BONUS”

È confermata la **proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”**, disciplinato dall’art. 1, commi da 621 a 626, Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si rammenta che:

- il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
 - alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
 - ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10% dei ricavi annui;
- le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

In **luogo della proroga del maxi / iper ammortamento** è ora previsto il **riconoscimento di un credito d’imposta** alle imprese che dall’1.1.2020:

- fino al 31.12.2020;

ovvero

- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia**.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Soggetti beneficiari

Il nuovo credito d’imposta:

- **spetta** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- **non spetta** alle imprese:
 - in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.



Tale facoltà è riconosciuta **fino al momento di messa in servizio del RT** e, in ogni caso, **non oltre il semestre di moratoria (30.6.2020)**.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli in **beni immateriali strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, drotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Il credito d'imposta in esame è inoltre **escluso** per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell'art. 1, DL n. 34/2019.

Misura del credito spettante

- **Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017**

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

● **Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017**

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

● **Altri beni**

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo** (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.



L'agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% - 30%) è riconosciuta **anche ai lavoratori autonomi**.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in **5 quote** annuali di pari importo (**3 quote** per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; ovvero
- dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%).

Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iper ammortamento: dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "*neanche all'interno del consolidato fiscale*";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.



Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.**

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una **perizia** attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Cessione bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Finanziaria 2018 in materia di investimenti sostitutivi.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

In sede di approvazione è **introdotto dal 2020** uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta:

- **spetta** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;
- **non spetta** alle imprese:
 - in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.



La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Attività e spese agevolabili

Attività	Spese
<p>Ricerca e sviluppo Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per il personale impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare; • quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività; • solo per l'attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività; • spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta; • spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari; • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.
<p>Innovazione tecnologica Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; • per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente; • per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti. 	
<p>Innovazione tecnologica Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.</p>	

(*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.

Misura del credito d'imposta spettante

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Va evidenziato che:

- la base di calcolo del credito d'imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;

- il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d'imposta sia diverso da 12 mesi;
- il beneficio **spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta**, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata **rilasciata l'apposita certificazione** attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.



Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una **relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

"BONUS FORMAZIONE 4.0"

In sede di approvazione, il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto **anche per le spese sostenute nel 2020**. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti **modifiche**:

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le **piccole imprese**; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **medie imprese**; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **grandi imprese**) è **aumentato per tutte le imprese al 60%** (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i **destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, ai sensi del DM 17.10.2017;
- **oltre alle imprese in difficoltà** di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, **sono escluse** dal credito d'imposta in esame **anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;

- l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti **in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili **anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori**;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica **comunicazione al MISE**, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta **non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali** presso l'Ispettorato del lavoro;
- non può essere ceduto / trasferito *"neanche all'interno del consolidato fiscale"*.

"BONUS FACCIATE"

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della **nuova detrazione, c.d. "bonus facciate"**, pari al **90% delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A** (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi **influiscono sulle caratteristiche termiche** dell'edificio ovvero **interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda** dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante **va ripartita in 10 quote annuali** di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

RIPRISTINO ACE

È confermata la **soppressione già dal 2019** dell'agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", ossia della **tassazione agevolata degli utili reinvestiti** (aliquota IRES 15%).

Contestualmente **dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE** disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.



Il **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio è determinato applicando la **percentuale pari all'1,3%**.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

È confermato il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che **effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**.

È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

SPESE VETERINARIE

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto **l'aumento da € 387,34 a € 500** della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

Con l'aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all'art. 15, TUIR è confermata la **rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito** del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- **intero importo** qualora il reddito complessivo **non sia superiore a € 120.000**;
- per la parte corrispondente al **rapporto tra € 240.000**, diminuito del reddito complessivo e € **120.000**, qualora il reddito complessivo **sia superiore a € 120.000**.



La detrazione **spetta per l'intero importo** per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con **contratti stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
- con **contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta **variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per il 2021)

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR è confermato che **non concorrono alla formazione del reddito** le prestazioni sostitutive delle **somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4** (buoni pasto cartacei) **aumentato a € 8 se rese in forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

È confermata la **non tassazione** per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario / postale / altri sistemi di**

pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).



La disposizione **non è applicabile** alla detrazione spettante per l'acquisto di **medicinali / dispositivi medici** nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN**.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILE

In caso di **cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni** l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), **per l'applicazione di un'imposta sostitutiva**, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, **è ora aumentata dal 20% al 26%**.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È confermata la riproposizione della **rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2019** e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2018** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, **dal 2022**) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate**:

- per **importi fino a € 3.000.000** in un **massimo di 3 rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
- per **importi superiori a € 3.000.000** in un **massimo di 6 rate di pari importo**, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

IVIE / IVAFE

In sede di approvazione è prevista, **a decorrere dal 2020**, l'estensione dell'IVIE e dell'IVAFAE agli **enti non commerciali e alle società semplici / equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all'estero**.

È altresì previsto che in caso di esonero dalla compilazione del quadro RW, ossia quando le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione / amministrazione ad intermediari residenti, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista.

Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI

È confermata, dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).

In particolare è prevista l'introduzione dell'**accertamento esecutivo** anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Di conseguenza l'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono **riportare anche l'indicazione:**

- **dell'intimazione ad adempiere** entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni ovvero dell'art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;
- che lo stesso **costituisce titolo esecutivo;**
- del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

I predetti atti **acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso** (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.



L'atto **non acquista efficacia di titolo esecutivo** qualora emesso per somme inferiori a € 10 (tale limite è riferito all'intero debito dovuto, anche se relativo a più annualità). In tal caso il debito resta a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero tramite accertamento esecutivo nel momento in cui, cumulandosi con altri debiti maturati successivamente, sia superata la predetta soglia.

Dopo l'esecutività dell'atto, per il **recupero di importi fino a € 10.000** l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.



Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare **anche annualità pregresse**. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli **atti emessi dall'1.1.2020** "anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data" (non rileva la data di notifica al contribuente).

Dilazione delle somme dovute

In assenza di un'apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l'Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, come segue.

Somme dovute	Rateizzazione
Fino a € 100	---
Da € 100,01 a € 500	Fino a 4 rate mensili
Da € 500,01 a € 3.000	Da 5 a 12 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000	Da 13 a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000	Da 25 a 36 rate mensili
Da € 20.000,01	Da 37 a 72 rate mensili

L'Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando comunque la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a € 6.000,01.

Inoltre, in caso di **comprovato peggioramento** della situazione del debitore, l'Ente può concedere "una sola volta" la **proroga della dilazione per un ulteriore periodo** e fino ad un massimo di 72 rate mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell'Ente) a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.

Decadenza dalla rateizzazione

Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.

UNIFICAZIONE IMU - TASI

È confermata, a decorrere dal 2020, la **soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC)** di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, **ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI)**.

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le "vecchie" **IMU e TASI** dal 2020 sono **sostituite dalla nuova IMU**, la cui disciplina **ricalca sostanzialmente quella previgente**.

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Merita sottolineare, infine, che **non è stata (ri)proposta per il 2020** l'applicazione della cedolare secca del 21% ai **contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) di **superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI

L'art. 3 D.L. 124/2019 modifica i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni Iva e modelli Iva TR. Tali disposizioni introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a € 5.000 annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

COMPENSAZIONI CREDITI TRIBUTARI	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva. • Crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. • Crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi. • Crediti relativi all'Irap. 	Per importi superiori a € 5.000¹ .
	Utilizzo	La compensazione di tali crediti può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo).	
	Servizi telematici Agenzia Entrate	Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali , alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta² sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate .	
	Decorrenza	Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (modelli dichiarativi 2020) ³ .	
SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI	Mancata esecuzione della delega ⁴	<p>Qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con comunicazione da inviare al contribuente, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo, si applica una sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). • Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico. 	
	Iscrizione a ruolo	<p>L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell'art. 19 D. Lgs. 241/1997 (mediante delega), entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.</p>	
	Le disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020 .		
NOTE	<ol style="list-style-type: none"> ¹ Rimane senza limitazioni l'utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a € 5.000, dal 1° giorno dell'anno successivo alla sua maturazione, senza la presentazione preventiva della dichiarazione annuale della quale emerge. Ai fini della verifica del superamento del limite di € 5.000 annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. ² I crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione ³ I crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati". Per i crediti Iva, invece, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l'anno d'imposta 2018. ⁴ L'Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1.01.2020, potrà scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti Irpef, Ires, Irap e Iva che non risultino da dichiarazioni già presentate o risultino da dichiarazioni presentate prive di visto di conformità. Inoltre, la L. 205/2017 ha previsto un controllo preventivo sulle compensazioni "a rischio", con possibilità di blocco. 		

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

La L. 160/2019 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2020 (non in regime d'impresa). La rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dal 30.06.2020, con la redazione e giuramento della perizia entro la predetta data. L'imposta sostitutiva è pari all'**11%**.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Società semplici • Enti non commerciali 	Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.	Esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali .
OGGETTO	Partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificate • Non qualificate 	<ul style="list-style-type: none"> • Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati. • Posseduti al 1.01.2020.
PLUSVALENZE O MINUSVALENZE	Regime sostitutivo	(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) Valore di perizia al 1.01.2020 . (-) Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto (=) Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).	
	Agevolazione	Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2020 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili , nell'elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio , ai sensi del R.D. 2011/1934 (art. 1, c. 428 L. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	11% Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2020 11% Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2020.	Da applicare al valore di perizia .
	Versamento	Entro il 30.06.2020 . <ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2020 (2ª rata 30.06.2021; 3ª rata 30.06.2022). • Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 	
RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI	Nuova perizia	Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni al 1.01.2020, nonché versare l'imposta sostitutiva su questi valori.	
	Imposta sostitutiva già versata	I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.	

RITENUTE E REVERSE CHARGE NEGLI APPALTI DAL 2020

Il D.L. 124/2019 introduce specifici obblighi a carico delle imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo**. In particolare i committenti, con decorrenza dal 1.01.2020, sono tenuti a richiedere agli appaltatori, subappaltatori e affidatari copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di un'opera o di un servizio. Le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie sono tenute a versare tali ritenute con **distinte deleghe per ciascun committente**, senza effettuare alcuna compensazione nemmeno quando il credito derivi da obbligazioni contributive o assicurative.

RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI	Soggetti	Soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.	
	Copia deleghe di pagamento	Tali soggetti sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.	
	Versamento	Il versamento di tali ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.	
	Entrata in vigore	Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020 .	La norma è applicabile con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1.01.2020.
REVERSE CHARGE IVA	Servizi con prevalente utilizzo di manodopera	<ul style="list-style-type: none"> • Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi¹, diversi da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972 (già suscettibili di applicazione del meccanismo), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da: <ul style="list-style-type: none"> - prevalente utilizzo di manodopera; - presso le sedi di attività del committente; con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma ² .	
	Esclusioni	Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro di cui al D. Lgs. 276/2003 ³ .	
	Efficacia	L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell' autorizzazione di una misura di deroga .	

NOTE	<p>^{1.} La norma non opera distinzioni tra prestazioni di manodopera inquadrabili nell'oggetto dell'attività o ad essa estranee, ben potendo le prestazioni di servizi in commento essere espletate nell'ambito di funzioni strumentali all'oggetto dell'attività del committente: si pensi, a titolo esemplificativo, alle prestazioni di servizi nell'ambito della logistica e del facchinaggio, senz'altro suscettibili (sussistendo gli ulteriori requisiti) nella nuova previsione normativa, anche qualora rese nei confronti di committenti operanti in diversi settori di attività (produzione o distribuzione, ad esempio).</p> <p>^{2.} Non si ricade nella previsione normativa se il prestatore, dotato di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mezzi umani e tecnici, utilizzi beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà del prestatore medesimo, ovvero riconducibili a terzi non correlati in alcun modo con il committente.</p> <p>^{3.} Le agenzie per il lavoro non risultano escluse dal campo di applicazione del nuovo art. 17-bis D. Lgs. 241/1997 in materia di obblighi di documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati. Pertanto, le suddette agenzie, con riferimento alle prestazioni in oggetto, risultano escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile mentre non sono escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute.</p>
-------------	---


REGIME FORFETARIO PER PERSONE FISICHE DAL 2020

Dal 2020 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 sempre che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. Le altre modifiche introdotte dalla L. 160/2019 riguardano: le cause ostative, con la reintroduzione del limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati; la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica; il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.

AMBITO APPLICATIVO Senza limiti di durata	Soggetti	Contribuenti persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> Attività d'impresa Arti o professioni
	Requisiti	Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti	Nell'anno precedente
	Inizio attività	Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività	

NOTIZIARIO

N.2/2020

REQUISITI CONTABILI	Ricavi o compensi	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, non superiori a € 65.000. <p>Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate</p>	Ragguagliati ad anno
	Spese per dipendenti	<p>Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari)</p>	
ESCLUSIONE	Redditi da lavoro dipendente	<ul style="list-style-type: none"> Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000 La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato 	
REDDITIVITÀ PER CASSA	<p>I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'apposita tabella (in base al codice ATECO)</p>		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%¹. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore <hr/> <p> Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni di attività l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <hr/>		

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Come riportato alle pagine 7 e 8 della circolare notiziario n. 12/2019, dal 1.01.2020, affinché una vendita ad un cliente UE possa essere fatturata "in esenzione" Iva (operazione non imponibile) oltre a dover essere effettuata a titolo oneroso, avvenire tra soggetti passivi d'imposta e recare il trasferimento della merce tra due Paesi UE, sono richiesti ulteriori requisiti formali:

- a) è obbligatorio indicare in fattura il numero di iscrizione VIES del cliente UE;
- b) la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale);
- c) occorre documentare adeguatamente l'operazione al fine di provare l'effettiva consegna della merce nell'altro Paese della UE (quello del cliente).

Allo scopo di sensibilizzare i clienti UE a collaborare per contribuire alla raccolta della documentazione necessaria (in primis la loro dichiarazione di ricezione della merce), si propone la traccia di una lettera informativa che le aziende potrebbero utilizzare, previo necessario adattamento.

A tutti i clienti UE

Oggetto: prove delle cessioni IntraUE dal 1.01.2020

Fonti normative

La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di Iva, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie.

Conseguentemente, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all'effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie.

Pertanto, dal 1.01.2020 è entrata in vigore la nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, che prevede la necessità di adeguare le procedure contabili e fiscali sin qui adottate.

Cessioni intracomunitarie in esenzione da Iva

Dal 1.01.2020 affinché una vendita ad un cliente UE possa essere fatturata "in esenzione" Iva (non imponibile) oltre ad essere effettuata a titolo oneroso, avvenire tra soggetti passivi d'imposta e recare il trasferimento della merce tra due Paesi UE, sono richiesti ulteriori requisiti formali:

- a) è obbligatorio indicare in fattura il numero di iscrizione VIES del cliente UE;
- b) la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale);**
- c) occorre documentare adeguatamente l'operazione al fine di provare l'effettiva consegna della merce nell'altro Paese della UE (quello del cliente).**

Documenti di prova per le vendite intracomunitarie

1. Trasporto effettuato dal venditore italiano (o da terzi per suo conto)

Dovremo raccogliere e conservare tutti i seguenti documenti:

- ordine (o contratto) e conferma d'ordine;
- DDT (CMR in presenza di corriere);
- fattura dello spedizioniere;
- **Copia del DDT o CMR controfirmata dal cliente UE con attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso.**
- **Copia del pagamento della fattura dello spedizioniere.**

2. Trasporto effettuato dal cliente UE o da terzi per suo conto

In questo caso diviene obbligatorio acquisire:

- una **dichiarazione del cliente, anche via mail, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla consegna, attestante che i beni sono regolarmente arrivati nel suo paese UE (secondo lo schema allegato alla presente)**. Tale dichiarazione deve contenere: la data di compilazione, nome e indirizzo dell'acquirente UE, quantità e qualità dei beni, data e luogo di arrivo dei beni, eventuale identificazione della persona fisica che accetta i beni per conto dell'acquirente;
- **copia del DDT o CMR controfirmata dal cliente UE con attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso;**
- copia dell'incasso della fattura.

Eventuali sanzioni

Il rispetto delle nuove procedure documentali assume importanza fondamentale per poter applicare l'esenzione da iva e, in caso di mancata collaborazione da parte dei clienti alla raccolta della documentazione necessaria (in primis la loro dichiarazione di ricezione della merce) inseriremo, all'interno delle nostre condizioni di vendita, l'impegno al risarcimento del danno da parte del cessionario UE per le imposte, sanzioni e interessi che l'Amministrazione finanziaria dovesse richiedere in sede di accertamento, riservandoci di applicare l'iva italiana nei casi in cui la documentazione dovesse risultare mancante, carente o non pervenuta nei termini stabiliti dalla Direttiva.

Firma

CONGEDO DI PATERNITÀ

LE NOVITÀ PER L'ANNO 2020

Per i figli nati/adottati o affidati nel 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

- un **congedo obbligatorio** della durata di **7 giorni**, anche **non continuativi**;
- un **congedo facoltativo** della durata di **1 giorno**, da fruire in accordo con la madre e in **sostituzione** di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei **primi 5 mesi** decorrenti dalla nascita, dall'ingresso in famiglia o dall'entrata in Italia del minore.

Trattamento economico

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'**indennità giornaliera a carico INPS**, pari al **100% della retribuzione** (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

L'indennità è **corrisposta dal datore di lavoro**, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale.

Modalità di richiesta

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il lavoratore deve **comunicare in forma scritta** al datore di lavoro i giorni prescelti, con **almeno 15 giorni di preavviso**.

NOTIZIARIO
N.2/2020



In caso di richiesta del **congedo facoltativo**, il lavoratore deve **allegare** alla domanda la **dichiarazione della madre** da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.

Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al **datore di lavoro della madre**.

Di seguito si fornisce il fac-simile della richiesta di congedo obbligatorio.

Spett.le via
OGGETTO: Richiesta congedo obbligatorio ex articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012 e s.m.i.
Il sottoscritto, nato a, il e residente in, via, chiede di usufruire del periodo di congedo obbligatorio previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 e s.m.i. in data
A tal fine, il sottoscritto comunica che: <i>(scelta alternativa)</i>
- la data presunta del parto sarà il
- la data effettiva di nascita è il
- la data di ingresso del minore in Italia è il
- la data di effettivo ingresso in famiglia del minore è il
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Luogo e data.....
Firma del lavoratore